



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## PROGETTO DI LEGGE N. 46

---

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale  
(DGR 7/DDL del 23 marzo 2021)

**MISURE PER LA PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI  
ODORIGENE IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 272-BIS DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152", "NORME IN  
MATERIA AMBIENTALE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 24 marzo 2021.

**MISURE PER LA PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI ODORIGENE IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 272-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152", "NORME IN MATERIA AMBIENTALE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

*Relazione:*

*Le sostanze odorigene emesse da attività antropiche possono limitare fortemente l'utilizzo del territorio.*

*In attuazione della Direttiva UE 2015/2193, è stato emanato il D.lgs. n. 183 del 15 novembre 2017 per la limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.*

*A tal fine, in recepimento degli orientamenti giurisprudenziali, è stata introdotta nell'ordinamento italiano una disposizione normativa in materia di emissioni odorigene.*

*Con l'inserimento dell'art. 272-bis nel Testo Unico Ambientale (D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006), il Legislatore statale ha disposto che la normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti che le producono.*

*Con la presente norma, la Regione, in linea con l'art. 272-bis intende, nell'ambito della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, disciplinare le misure per la prevenzione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al Titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ad esclusione degli stabilimenti di cui all'art. 272, comma 1 del citato decreto, anche nel rispetto dei piani e programmi di qualità dell'aria previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155.*

## **MISURE PER LA PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI ODORIGENE IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 272-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152", "NORME IN MATERIA AMBIENTALE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

### **Art. 1 – Finalità.**

1. Ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico e in attuazione dell'art. 272- bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, la Regione del Veneto disciplina le misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al Titolo I, della Parte Quinta, del decreto legislativo n. 152/2006.

### **Art. 2 - Campo di applicazione.**

1. La presente legge si applica agli stabilimenti ove si svolgono le attività produttive che durante l'esercizio danno luogo ad emissioni odorigene in conformità:

- a) all'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 per gli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione di carattere generale;
- b) agli articoli 269 e 275 del decreto legislativo n. 152/2006 per gli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera e alle emissioni C.O.V.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli stabilimenti di cui all'articolo 272, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano altresì agli stabilimenti assoggettati alla valutazione di impatto ambientale o all'autorizzazione integrata ambientale.

### **Art. 3 - Autorizzazione regionale di carattere generale.**

1. Per gli stabilimenti di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 2, la Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006:

- a) valori limite di emissione;
- b) prescrizioni inerenti anche le condizioni di costruzione ed esercizio, ed i combustibili utilizzati;
- c) i casi e le condizioni per l'applicazione dell'articolo 270 del decreto legislativo n. 152/2006;
- d) i tempi di adeguamento;
- e) i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
- f) i requisiti della domanda di adesione e la relativa modulistica.

2. La Giunta regionale aggiorna periodicamente il provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto delle migliori tecnologie disponibili.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 è coordinato con le disposizioni relative alle emissioni in atmosfera e alle emissioni C.O.V.

### **Art. 4 - Autorizzazione in materia ambientale.**

1. Per gli stabilimenti di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 2, i valori limite e le prescrizioni sono stabiliti nell'autorizzazione in materia ambientale, anche tenuto conto dei piani e programmi di qualità dell'aria previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva

2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per una aria più pulita in Europa " e successive modificazioni.

**Art. 5 - Impianti esistenti, modifica, rinnovo e riesame.**

1. Per gli stabilimenti esistenti già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali venga presentata istanza di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione, trovano applicazione gli articoli 3 e 4, a seconda della rispettiva disciplina.

**Art. 6 - Nuove autorizzazioni.**

1. I nuovi stabilimenti che possono generare emissioni odorigene in relazione alla natura delle materie prime impiegate o dei cicli produttivi o dei materiali in uscita, compresi i prodotti finiti, sono localizzati nelle zone individuate dagli strumenti urbanistici comunali.

**Art. 7 - Strumenti urbanistici comunali.**

1. In sede di formazione o variazione degli strumenti urbanistici comunali, le amministrazioni competenti tengono conto della presenza degli stabilimenti esistenti con emissioni odorigene significative, garantendo la coerenza delle previsioni degli strumenti citati con le finalità della presente legge.

**Art. 8 - Attività di controllo ed applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.**

1. I controlli sugli stabilimenti di cui all'articolo 2 in relazione alle emissioni odorigene spettano all'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, di seguito denominata A.R.P.A.V., ai sensi della legge istitutiva del 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)" e successive modificazioni.

2. A.R.P.A.V. partecipa al Coordinamento in materia di aria ambiente previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 155/2010, per elaborare indirizzi in relazione alle misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene. Inoltre A.R.P.A.V. supporta la Giunta regionale in fase di aggiornamento del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Nel caso in cui A.R.P.A.V. accerti presso uno stabilimento il superamento della concentrazione limite delle emissioni puntuali o diffuse delle sostanze odorigene, o il mancato rispetto delle prescrizioni tecniche o gestionali riferite alle emissioni odorigene, segnala tale circostanza all'amministrazione regionale o alle altre amministrazioni competenti per il rilascio dell'autorizzazione in materia ambientale ai sensi della normativa vigente, nonché all'autorità giudiziaria nelle ipotesi in cui il fatto costituisca reato.

4. Le amministrazioni di cui al comma 3, secondo la rispettiva competenza, impongono al gestore dell'attività esercitata nello stabilimento l'adozione di sistemi correttivi idonei a rimuovere la criticità rilevata, assegnando, inoltre, un termine congruo per tale adempimento.

5. Le amministrazioni di cui al comma 3, secondo la rispettiva competenza, applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 279 del decreto legislativo n. 152/2006 ed introitano i relativi proventi.

**Art. 9 - Norma finanziaria.**

1. Le entrate derivanti dall'applicazione della presente legge sono introitate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 200 "Entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" del bilancio di previsione 2021-2023.

**Art. 10 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

## INDICE

Art. 1 – Finalità.....	2
Art. 2 - Campo di applicazione.....	2
Art. 3 - Autorizzazione regionale di carattere generale.....	2
Art. 4 - Autorizzazione in materia ambientale.....	2
Art. 5 - Impianti esistenti, modifica, rinnovo e riesame.....	3
Art. 6 - Nuove autorizzazioni.....	3
Art. 7 - Strumenti urbanistici comunali.....	3
Art. 8 - Attività di controllo ed applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.....	3
Art. 9 - Norma finanziaria.....	4
Art. 10 - Entrata in vigore.....	4